



COMUNE DI ALBIATE

Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19.11.2013

INDICE

| | | |
|-------------|-------|---------------------------|
| Art.1 | | Oggetto |
| Art. 2..... | | Aree fabbricabili |
| Art. 3..... | | Versamenti |
| Art. 4..... | | Agevolazioni |
| Art. 5..... | | Attività di controllo |
| Art. 6..... | | Accertamento con adesione |
| Art. 7..... | | Rimborsi |
| Art. 8..... | | Riscossione |
| Art. 9..... | | Rateazione |
| Art. 10 | | Entrata in vigore |

Articolo 1. Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del Dlgs n. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria nel Comune di Albiate, istituita in via sperimentale, in forma abbreviata "IMU" secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011 e disciplinata dal citato art. 13 e in base agli articoli 8 e 9 del Dlgs n. 23/2011 in quanto compatibili.

2. Le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria sono stabilite con deliberazione di Consiglio Comunale, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali stabilite dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria nonché in materia di attività di accertamento, di riscossione, di sanzioni e di contenzioso.

Articolo 2. Aree fabbricabili

1. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale destinazione risulti dal piano regolatore generale e dal piano di governo del territorio.

2. La determinazione per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili avviene sulla base delle modalità e dei criteri definiti nell'Allegato A) "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili" e nell'Allegato B) "Criteri per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili PGT" che si intendono confermati con la sola modifica nella tabella 1 dell'Allegato B del valore relativo a "AMBITO PRODUTTIVO INDUSTRI. ARTIG. 7" come segue: indice max di zona 0.35mq/mq e valore del lotto 62,00 €/mq.

3. Tali valori non sono vincolanti né per il Comune, né per il contribuente, ma sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta.

4. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.

Articolo 3. Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un coobbligato anche per conto degli altri a condizione che il versamento soddisfi l'intera imposta dovuta e che sia stato effettuato nei termini.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale del tributo risulta inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

3. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

Articolo 4. Agevolazioni

1. Le agevolazioni si applicano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria per:

a. per gli immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta fino al primo grado a condizione che vi siano residenti;

b. per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto e relative pertinenze (C2, C6, C7 limitatamente ad una unità per ciascuna categoria), da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

3. Per fruire delle suddette agevolazioni è necessario presentare autocertificazione all'ufficio tributi entro il 31 gennaio 2014.

Articolo 5. Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii.

2. Sulle somme dovute a titolo di Imposta Municipale Propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi al tasso legale vigente, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. I rapporti tra contribuente e il Comune di Albiate sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Articolo 6. Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Dlgs n. 23/2011 si applica l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs n. 218/1997. Nel caso di pagamento rateale delle somme dovute, a seguito di accertamento con adesione, si applicano gli interessi legali, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

Articolo 7. Rimborsi

1. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi al tasso legale vigente, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Non si fa luogo a rimborso per importi inferiori a € 12,00.

Articolo 8. Riscossione

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

2. Non si procede a riscossione coattiva quando la somma dovuta, comprensiva di sanzioni ed interessi, non supera l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo di imposta, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali.

3. In ogni caso non si procede alla riscossione coattiva dei crediti di entità inferiore al compenso che si debba pagare per la loro riscossione.

Articolo 9. Rateazione

1. Il funzionario Responsabile d'Imposta, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea difficoltà economica dello stesso, la ripartizione del pagamento dell'imposta nelle modalità previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali.

Articolo 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013 ai sensi dell'art. 52, 2° comma, del Dlgs n. 446/1997.

2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

ALLEGATO- A "

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI

Art. 1 Finalità

1. Il regolamento determina le modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili alle aree edificabili previste nel Piano Regolatore Generale vigente nel periodo preso in considerazione, determina i criteri di stima e la procedura per la determinazione del valore delle aree.

2. Il regolamento integra la specifica disciplina legislativa in materia di applicazione dell'imposta alle aree edificabili.

Art. 2 Definizioni

1. Le aree edificabili sono specificatamente individuate nelle tavole di P.R.G., adottato con atto C.C. n°2 del 3.3.1978 ed approvato dalla G.R. con atto n.32096 del 20.5.1980 e successive varianti, come segue:

"ZONA B1" VECCHIO NUCLEO URBANO "ZONA B2"

ZONA DI COMPLETAMENTO RESIDENZIALE

"ZONA B3" AREE DI TRASFORMAZIONE - Aree di espansione soggette a Piano Attuativo (PA) Convenzionato.

"ZONA C1" COMPLETAMENTO RESIDENZIALE ATTIGUA AL RISPETTO CIMITERIALE

"ZONA C2" COMPLETAMENTO RESIDENZIALE- Aree assoggettate a Piano Attuativo Convenzionato

"ZONA C3" ESPANSIONE RESIDENZIALE-Aree di espansione soggette a Piano Attuativo (PA)

Convenzionato.

"ZONA C4" ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE CON RECUPERO STANDARD - Aree soggette a

Piano Attuativo Convenzionato.

"ZONA BP" AREE PRODUTTIVE ESISTENTI IN ZONA OMOGENEA B.

"ZONA D1" AREE PRODUTTIVE ESISTENTI E DI COMPLETAMENTO

"ZONA D2" AREE PRODUTTIVE DI ESPANSIONE-Aree di espansione soggette a Piano Attuativo

Convenzionato

Art. 3 Criteri di valutazione dell'area

1. Il valore delle aree fabbricabili è determinato sulla base del valore base di riferimento parametrato alle caratteristiche dell'area secondo le modalità e la misura definiti nei successivi commi e articoli del presente regolamento.

2. Il valore base di riferimento è ottenuto considerando i valori pubblicati dalla B.I.M. con l'applicazione della riduzione del 30%.

3. Il valore dell'area è determinato parametrando il valore di riferimento per zone urbanistiche sulla base degli elementi e delle modalità di calcolo riportati nella successiva **Tabella 1**.

Tabella 1

| | | |
|---|-------------|--|
| Riferimento Borsa Immobiliare di Milano | | |
| RESIDENZIALE | | |
| Valore dei terreni residenziali edificabili | 200,00 €/MC | |
| riduzione del 30% | 140,00 €/MC | |
| PRODUTTIVO | | |
| Costo capannoni nuovi | 850,00 €/mq | |

| | | |
|---|---------------------|------------------|
| riduzione del 30% | 595,00 €/mq | |
| incidenza terreno sul costo capannone | 30,00% | |
| Stima valore del terreno | 178,50 €/mq | |
| | | |
| Determinazione valore terreni per zona di PRG | | |
| | indice max di zona | valore del lotto |
| Zona B1 | 2,500 mc/mq | 350,00 €/mq |
| Zona B2 | 1,300 mc/mq | 182,00 €/mq |
| Zona B3 | 0,875 mc/mq | 122,50 €/mq |
| Zona C1 | 0,525 mc/mq | 73,50 €/mq |
| Zona C2 | 0,481 mc/mq | 67,34 €/mq |
| Zona C3 | 0,480 mc/mq | 67,20 €/mq |
| Zona C4 | 0,210 mc/mq | 29,40 €/mq |
| | indice di copertura | valore del lotto |
| Zona D1 - BP | 0,6667 mq/mq | 119,00€/mq |
| Zona D2 | 0,6667 mq/mq | 119,00 €/mq |

Art. 4 Parametri di valutazione dell'area

1. I valori dell'area di ogni zona di cui al precedente art. 3 vengono adattate considerando gli elementi e con l'applicazione dei coefficienti seguenti:

a. SUPERFICIE FONDIARIA

Per la medesima tipologia d'uso si applicano i moltiplicatori di seguito specificati che tengono conto dell'estensione dell'area:

- 1,00 -Per una superficie fino a 1.000 m² ;**
- 0,95 -Per una superficie da 1.001 m² a 2.000 m² ;**
- 0,90 -Per una superficie da 2.001 m² a 5.000 m² ;**
- 0,85 -Per una superficie da 5.001 m² a 10.000 m²;**
- 0,80 -Per una superficie da 10.001 m² a 30.000 m²;**
- 0,75 -Per una superficie oltre i 30.001 m²;**

b. CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Un ulteriore coefficiente correttivo è inoltre previsto per tener conto della diversificata possibilità edificatoria.

E' stabilito che per le aree senza particolari problemi di edificabilità il coefficiente da applicare è "1".

Nei casi in cui la situazione particolare dell'area e/o lo stato delle edificazioni circostanti rendono di fatto inedificabile con la costruzione principale l'area medesima si applica il coefficiente di moltiplicazione dello "0,10".

Tale stato dovrà essere certificato a cura del contribuente a mezzo di perizia sottoscritta da tecnico abilitato. Il controllo di tale perizia ed il conseguente valore dell'area indicato nella perizia stessa avverrà in sede di accertamento nei termini di scadenza previsti dalla legge e sue eventuali proroghe.

Nei casi in cui la situazione particolare dell'area e delle edificazioni circostanti esistenti influisce parzialmente sull'edificabilità della costruzione e sull'appetibilità dell'area medesima si applica un coefficiente di moltiplicazione variabile da un minimo dello 0.90 ad un massimo dello 0.20 proporzionalmente alla riduzione della capacità edificatoria come specificato nella successiva **Tabella 2**.

Il valore delle aree inserite nelle fasce di rispetto sarà riferito al valore della zona omogenea di appartenenza.

Tabella 2

| | |
|---|------|
| Aree autonomamente edificabili | 1 |
| Il coefficiente viene applicato per aree che, ancorché costituite da più particelle confinanti appartenenti al medesimo proprietario, si prestino ad edificazione in modo indipendente da altre particelle di diversa proprietà. Attesa la loro estensione, conformazione e destinazione edilizia del PRG | |
| Aree con obbligo di PA o con cessione obbligatoria di standard. | 0,60 |
| Il coefficiente viene applicato in presenza della specifica previsione dello strumento urbanistico di vincolare gli interventi edilizi alla preventiva approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata o alla cessione di standard. | |

| | |
|--|-------------|
| Aree con edificabilità sussidiaria. | 0,85 |
| L'edificabilità viene considerata sussidiaria qualora, per la limitata estensione o per sfavorevole conformazione, essa di manifesti possibile solo con l'accorpamento di altre particelle confinanti di diversa proprietà in presenza di convenzione a confine o atto di trasferimento di volume. | |
| Area edificabile in assenza di opere di urbanizzazione. | 0,90 |
| Il coefficiente viene applicato in presenza di aree per cui vi è assenza di fognatura, strade, acqua, luce gas | |
| Casi particolari. | da |
| Il contribuente deve presentare perizia sottoscritta da tecnico abilitato che certifichi la necessità di coefficienti di abbattimento legate a caratteristiche oggettive dell'area in esame che non sono individuabili nei punti precedenti. | 0,20 a 0,80 |

Art.5 Valore di stima

1. La stima del valore sarà effettuato con le seguenti modalità:

- a. il valore di stima calcolato sulla base del metodo di cui ai precedenti articoli rappresenta un valore di riferimento da confrontare col valore dichiarato;
- b. nel caso in cui il valore dichiarato non sia inferiore di oltre il 5% di quello di stima la denuncia sarà accettata come veritiera.

2. Non si fa luogo ad accertamento del maggior valore delle aree edificabili nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli come in precedenza definiti.

3. Le contestazioni che dovessero sorgere nei casi di accertamento di maggiore imposta sulle aree edificabili saranno risolte secondo le norme previste dal "Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" approvato con deliberazione del C.C. n° 11 del 26.2.1999.

Art.6 Competenze

1. L'ufficio Tributi ed il Settore Tecnico collaborano all'accertamento del valore delle aree edificabili.
2. In particolare spettano all'Ufficio Tributi il calcolo del valore di stima, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta e più in generale la responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti con il pubblico.
3. Spettano al Settore Tecnico per le aree edificabili di cui all'art. 2 l'individuazione degli identificativi catastali delle aree, l'indicazione delle caratteristiche di cui ai parametri dell'art. 4 di cui al punto a) nonché l'individuazione motivata dei coefficienti di abbattimento di cui alla lettera b) del medesimo art. 4

Art.7 Presupposto dell'imposta

1. Per le aree alle quali sarà attribuita la natura di area fabbricabile da eventuali varianti al P.R.G. vigente, si procederà come previsto dall'art. 31, comma 20, della L. 27.12.2002, n.289.
2. Per le aree che non saranno più classificate come aree edificabili da eventuali modifiche al P.R.G. vigente, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente l'approvazione delle nuove destinazioni urbanistiche.

Art. 8 Aggiornamenti

1. Il "valore base di riferimento" di cui al precedente articolo 3, sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT nel caso in cui la variazione dei valori pubblicati dalla B.I.M. risulti incrementato o diminuito del 20 %.
2. L'aggiornamento del valore base di riferimento secondo gli indici ISTAT sarà effettuato con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Nuovi criteri di determinazione del valore base di riferimento saranno individuati con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data di approvazione del Bilancio.
4. L'aggiornamento dei coefficienti contenuti nella disciplina dell'art. 4 del presente allegato sarà effettuato qualora il Comune adotti varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi che modificano sostanzialmente i presupposti per l'applicazione dei coefficienti.

ALLEGATO - B "

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE EDIFICABILI PGT

Art. 1 Finalità

1. Il regolamento determina le modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili alle aree edificabili previste nel Piano di Governo del Territorio vigente ed esecutivo dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) serie inserzioni e concorsi, n. 16 del **21 aprile 2010**, determina i criteri di stima e la procedura per la determinazione del valore delle aree.

2. Il regolamento integra la specifica disciplina legislativa in materia di applicazione dell'imposta alle aree edificabili.

Art. 2 Definizioni

1. Le aree edificabili sono specificatamente individuate nelle tavole di P.G.T., ai sensi della L.R. n. 12 dell' 11 marzo 2005, approvato con con atti del C.C. n° 51 del 7 novembre 2009 e n. 52 del 9 novembre 2009, pubblicato sul BURL n. 16 del 21.4.2010 ed esecutivo dal 21 aprile 2010, come segue:

Descrizione nuovo ambito P.G.T.

AMBITO CENTRO NUCLEI STORICI

AMBITI DI CONSOLIDAMENTO E MORFOLOGICO

AMBITI GIARDINI E AREE VERDI PRIVATE

AMBITI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE

AMBITO PRODUTTIVO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

AMBITI DI TRASFORMAZIONE

AMBITI DI COMPENSAZIONE - CORRIDOI ECOLOGICI

Art. 3 Criteri di valutazione dell'area

1. Il valore delle aree fabbricabili è determinato sulla base del valore base di riferimento parametrato alle caratteristiche dell'area secondo le modalità e la misura definiti nei successivi commi e articoli del presente regolamento.

2. Il valore base di riferimento è ottenuto considerando i valori pubblicati dalla B.I.M. con l'applicazione della riduzione del 30%.

3. Il valore dell'area è determinato parametrando il valore di riferimento per ambiti urbanistici sulla base degli elementi e delle modalità di calcolo riportati nella successiva **Tabella 1**.

Tabella 1

| | | |
|---|-------------|--|
| Riferimento Borsa Immobiliare di Milano | | |
| RESIDENZIALE | | |
| Valore dei terreni residenziali edificabili | 200,00 €/MC | |
| riduzione del 30% | 140,00 €/MC | |
| Valori terreni edificabili in rapporto alla SLP | 420,00 €/mq | |
| PRODUTTIVO | | |
| Costo capannoni nuovi | 850,00 €/mq | |
| riduzione del 30% | 595,00 €/mq | |
| incidenza terreno sul costo capannone | 30,00% | |

| | | |
|--------------------------|-------------|--|
| Stima valore del terreno | 178,50 €/mq | |
| | | |

| Determinazione valore terreni per ambiti di PGT | | |
|---|--------------------|------------------|
| | indice max di zona | valore del lotto |
| AMBITO CENTRO NUCLEI STORICI | 0,00 mq/mq | 0,00 €/mq |
| AMBITI CONSOLIDAMENTO MORFOLOGICO | 0,50 mq/mq | 210,00€/mq |
| AMBITO PRODUTTIVO INDUSTRI. ARTIG. 3 b | 0,65 mq/mq | 116,00 €/mq |
| AMBITO PRODUTTIVO INDUSTRI. ARTIG. 4 | 0,65 mq/mq | 116,00€/mq |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE 5 | 0,25 mq/mq | 105,00 €/mq |
| AMBITO DI TRASFORMAZIONE 6 | 0,15 mq/mq | 63,00 €/mq |
| AMBITO PRODUTTIVO INDUSTRI. ARTIG. 7 | 0,35 mq/mq | 62,00 €/mq |
| AMBITI GIARDINI E AREE VERDI PRIVATE | 0,40 mq/mq | 168,00 €/mq |
| AMBITI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE | 0,80 mq/mq | 336,00 €/mq |

**AMBITI DI COMPENSAZIONE –
CORRIDOI ECOLOGICI**

2 VOLTE IL VALORE AGRICOLO
Dette aree sono escluse
dall'applicazione dell'articolo 4

Art. 4 Parametri di valutazione dell'area

1. I valori dell'area di ogni zona di cui al precedente art. 3 vengono adattate considerando gli elementi e con l'applicazione dei coefficienti seguenti:

a. SUPERFICIE FONDIARIA

Per la medesima tipologia d'uso si applicano i moltiplicatori di seguito specificati che tengono conto dell'estensione dell'area:

- 1,00 -Per una superficie fino a 1.000 m² ;
- 0,95 -Per una superficie da 1.001 m² a 2.000 m² ;
- 0,90 -Per una superficie da 2.001 m² a 5.000 m² ;
- 0,85 -Per una superficie da 5.001 m² a 10.000 m²;
- 0,80 -Per una superficie da 10.001 m² a 30.000 m²;
- 0,75 -Per una superficie oltre i 30.001 m²;

b. CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Un ulteriore coefficiente correttivo è inoltre previsto per tener conto della diversificata possibilità edificatoria. E' stabilito che per le aree senza particolari problemi di edificabilità il coefficiente da applicare è "1".

Nei casi in cui la situazione particolare dell'area e/o lo stato delle edificazioni circostanti rendono di fatto inedificabile con la costruzione principale l'area medesima si applica il coefficiente di moltiplicazione dello "0,10".

Tale stato dovrà essere certificato a cura del contribuente a mezzo di perizia sottoscritta da tecnico abilitato. Il controllo di tale perizia ed il conseguente valore dell'area indicato nella perizia stessa avverrà in sede di accertamento nei termini di scadenza previsti dalla legge e sue eventuali proroghe.

Nei casi in cui la situazione particolare dell'area e delle edificazioni circostanti esistenti influisce parzialmente sull'edificabilità della costruzione e sull'appetibilità dell'area medesima si applica un coefficiente di moltiplicazione variabile da un minimo dello 0.90 ad un massimo dello 0.00 proporzionalmente alla riduzione della capacità edificatoria come specificato nella successiva **Tabella 2**.

Il valore delle aree inserite nelle fasce di rispetto sarà riferito al valore della zona omogenea di appartenenza.

Tabella 2

| Aree autonomamente edificabili. | Coefficienti di moltiplicazione | Percentuale di abbattimento |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| Il coefficiente viene applicato per aree che, ancorché costituite da più particelle confinanti appartenenti al medesimo proprietario, si prestino ad edificazione in modo indipendente da altre particelle di diversa proprietà. Attesa la loro estensione, conformazione e destinazione edilizia del PGT | 1 | 0,00 |
| Ambiti a giardino e aree verdi private | 0,00 | 100,00 |
| Il coefficiente si applica nel caso l'immobile, pur essendo classificabile quale ambito a giardino e verde privato, non risulta edificabile in quanto si applicano le limitazioni edificatorie previste dal PGT (rispetto cimiteriale, confinante con Parco Valle Lambro, verde storico testimoniale e relativo parco) | | |
| Aree compresa in unità organica urbanistica | 0,00 | 100,00 |
| il coefficiente si applica nel caso l'area non sia considerabile Area Libera ai sensi della definizione di cui all'art. 2 delle Norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole e pertanto priva di edificabilità propria | | |
| Aree con obbligo di Piano Attuativo o con cessione obbligatoria di standard. | 0,60 | 40,00 |
| Il coefficiente viene applicato in presenza della specifica previsione dello strumento urbanistico di vincolare gli interventi edilizi alla preventiva approvazione di un piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata o alla cessione di standard. | | |
| Aree con edificabilità sussidiaria. | 0,85 | 15,00 |
| L'edificabilità viene considerata sussidiaria qualora, per la limitata estensione o per sfavorevole conformazione, essa di manifesti possibile solo con l'accorpamento di altre particelle confinanti di diversa proprietà in presenza di convenzione a confine o atto di trasferimento di volume. | | |
| Area edificabile in assenza di opere di urbanizzazione. | 0,90 | 10,00 |
| Il coefficiente viene applicato in presenza di aree per cui vi è assenza di fognatura, strade, acqua, luce gas | | |
| Casi particolari | da 0,20 a 0,80 | Da 20,00 a 80,00 |
| Il contribuente deve presentare perizia sottoscritta da tecnico abilitato che certifichi la necessità di coefficienti di abbattimento legate a caratteristiche oggettive dell'area in esame che non sono individuabili nei punti precedenti. | | |

Art.5 Valore di stima

1. La stima del valore sarà effettuato con le seguenti modalità:
 - a. il valore di stima calcolato sulla base del metodo di cui ai precedenti articoli rappresenta un valore di riferimento da confrontare col valore dichiarato;
 - b. nel caso in cui il valore dichiarato non sia inferiore di oltre il 5% di quello di stima la denuncia sarà accettata come veritiera.

2. Non si fa luogo ad accertamento del maggior valore delle aree edificabili nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori non inferiori a quelli come in precedenza definiti.

3. Le contestazioni che dovessero sorgere nei casi di accertamento di maggiore imposta sulle aree edificabili saranno risolte secondo le norme previste dal "Regolamento per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione" approvato con deliberazione del C.C. n° 11 del 26.2.1999.

Art.6 Competenze

1. L'ufficio Tributi ed il Settore Tecnico collaborano all'accertamento del valore delle aree edificabili.
2. In particolare spettano all'Ufficio Tributi il calcolo del valore di stima, l'accertamento e la liquidazione dell'imposta e più in generale la responsabilità del buon andamento del servizio e dei rapporti con il pubblico.
3. Spettano al Settore Tecnico per le aree edificabili di cui all'art. 2 l'individuazione degli identificativi catastali delle aree, l'indicazione delle caratteristiche di cui ai parametri dell'art. 4 di cui al punto a) nonché l'individuazione motivata dei coefficienti di abbattimento di cui alla lettera b) del medesimo art. 4

Art.7 Presupposto dell'imposta

1. Per le aree alle quali sarà attribuita la natura di area fabbricabile da eventuali varianti al P.R.G. vigente, si procederà come previsto dall'art. 31, comma 20, della L. 27.12.2002, n.289.
2. Per le aree che non saranno più classificate come aree edificabili da eventuali modifiche al P.R.G. vigente, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente l'approvazione delle nuove destinazioni urbanistiche.

Art. 8 Aggiornamenti

1. Il "valore base di riferimento" di cui al precedente articolo 3, sarà aggiornato annualmente sulla base degli indici ISTAT nel caso in cui la variazione dei valori pubblicati dalla B.I.M. risulti incrementato o diminuito del 20 %.
2. L'aggiornamento del valore base di riferimento secondo gli indici ISTAT sarà effettuato con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Nuovi criteri di determinazione del valore base di riferimento saranno individuati con deliberazione del Consiglio Comunale entro la data di approvazione del Bilancio.
4. L'aggiornamento dei coefficienti contenuti nella disciplina dell'art. 4 del presente allegato sarà effettuato qualora il Comune adotti varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi che modificano sostanzialmente i presupposti per l'applicazione dei coefficienti.